

Contratto di prestazione d'opera in regime di lavoro autonomo occasionale

Tra la società Erasmus S.r.l. con sede in Roma (RM), Via Vigne di S. Matteo, 66 C.F. / P.I. 10241261006 legalmente rappresentata dal Sig. Matteo Mauri

e

il Sig. Di Donato Massimo, nato a Falciano del Massico (CE) il 01/11/1975, residente a Falciano del Massico (CE) – Via delle Dalie, 8 codice fiscale DDNMSM75S01D471P di seguito indicato come "Collaboratore"

PREMESSO

che la Committente ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo concernente una prestazione straordinaria e temporanea, ad un collaboratore esperto in CATALOGAZIONE DATI.

– che non è possibile far fronte con le competenze proprie del personale in servizio, allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione, e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto della materia;

– che, il Sig. Di Donato Massimo possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico pienamente corrispondenti alle esigenze della Committente

Si contiene e si stipula

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 – RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile, un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo non abituale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto della prestazione è il seguente: CATALOGAZIONE DATI presso il Comune di Orta di Atella.

ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

La prestazione di cui al presente contratto non determina rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato.

Il collaboratore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso l'azienda e deve garantire la propria presenza presso la sede ogni qual volta si rendesse necessaria per assicurare la realizzazione dell'attività.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà inizio il giorno 01/04/2022 e terminerà il giorno 30/04/2022.

ART. 5 - COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITÀ' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione professionale di lavoro autonomo viene determinato in euro 750,00 (settecentocinquanta/00), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del percipiente, da corrispondersi come segue:

- in più acconti e saldo finale previa presentazione di apposita ricevuta di pagamento, e a verifica dei risultati raggiunti.

L'importo su indicato può essere oggetto di variazione in aumento, qualora il risultato finale fosse giudicato dalla committente particolarmente soddisfacente.

Il compenso pattuito rientra ai fini del trattamento fiscale e previdenziale tra i redditi diversi di cui all'art. 67 comma 1 lettera I) del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni e sarà pertanto assoggettato:

- all'imposta sul reddito (IRPEF) con l'effettuazione di una ritenuta d'acconto del 20% all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/73. Il collaboratore dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

- al contributo previdenziale INPS gestione separata, per compensi eccedenti la fascia di esenzione di 5.000,00 euro, ai sensi dell'art. 2 commi 26 e seguenti della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 44 comma 2 della Legge 326/2003, di cui 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del Committente.

Il collaboratore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso. È dovuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal collaboratore per l'esecuzione dell'incarico; tali spese devono essere evidenziate nella nota di addebito ed assoggettate alla ritenuta di acconto ai sensi della normativa vigente.

Al collaboratore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo occasionale.

ART. 6 – RECESSO

Il committente si riserva la facoltà di recedere motivatamente, con preavviso di 7 giorni, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 7 giorni, solo al fine di evitare pregiudizio al Committente; in tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

In caso di recesso, senza rispetto del termine di preavviso pattuito e senza valida motivazione, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, la somma di € 10,00 (dieci/00) giornaliera.

ART. 7 - PROPRIETÀ', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di terzi o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del Committente. Tutti i dati e le informazioni di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 8 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile.

ART. 9 - SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 10 - TUTELA DATI PERSONALI


Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196.

ART. 11 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Velletri (RM)

Letto, confermato, sottoscritto

Il Collaboratore




Eramus S.r.l.

Matteo Mauri

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto: Art. 6 (Recesso) Art. 7 (Proprietà - Riservatezza dei risultati) Art. 11 (Foro competente)

Il Collaboratore



**RICEVUTA COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO
OCCASIONALE**

Il sottoscritto Di Donato Massimo
codice fiscale: DDNMSM75S01D471P
Nato a Falciano del Massico (CE) il 01/11/1975
Residente a Falciano del Massico (CE) – Via delle Dalie, 8

RICEVE dal Committente Erasmus S.r.l. con sede in Roma (RM) Via Vigne di S. Matteo, 66 -Codice fiscale n. 10241261006 - Partita IVA n.10241261006 la somma sotto indicata a titolo di compenso per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte a favore dello stesso, aventi per oggetto: CATALOGAZIONE DATI.

Tale compenso:

- è escluso dal campo IVA ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633/72
- è soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 600/73
- non rientra tra i redditi derivanti da prestazioni coordinate e continuative come identificate dal D.Lgs 276/2003
- viene fiscalmente inquadrato tra i redditi diversi di cui all'art.67 T.U.I.R., in quanto deriva da una prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 C.C. svolta occasionalmente
- è assoggettato a contributo previdenziale ai sensi dell'art.44 D.L.269/2003 in quanto nel corso dell'anno solare il totale dei compensi ricevuti dal prestatore supera i 5.000,00 €. SI NO

RIEPILOGO SOMME DOVUTE E TRATTENUTE

A) TOTALE COMPENSO	Euro 750,00
B) RITENUTA D'ACCONTO 20%	Euro 150,00
C) BASE IMPONIBILE PER RITENUTA INPS	Euro _____
D) 1/3 RITENUTA INPS COLLABORATORE	Euro _____
E) TOTALE COMPENSO NETTO DA PAGARE A) -B) -D)	Euro 600,00

TIPO DI PAGAMENTO:

per contanti

presso una banca di gradimento c/c NUMERO:

DENOMINAZIONE DELLA BANCA

Codice IBAN:

IT0203608105138235171735180

DICHIARA

che il lavoro svolto è stato di carattere autonomo in quanto:

- a) il sottoscritto non ha avuto obblighi di orario;
- b) il sottoscritto è stato pienamente libero di svolgere il lavoro con discrezionalità nei riguardi delle modalità e dei tempi di esecuzione, con il solo obbligo di presentare il lavoro entro il termine;
- e) i criteri seguiti nell'effettuare la prestazione sono stati del tutto indipendenti e personali, avendo il richiedente solo indicato il contenuto della prestazione richiesta;
- d) la remunerazione è quella dovuta sulla base dell'offerta concordata a suo tempo.

Dichiara, inoltre, che la suddetta prestazione resa occasionalmente, esclude da parte del dichiarante qualsiasi pretesa di riconoscimento di rapporto di lavoro dipendente e solleva il committente da ogni responsabilità contabile ed amministrativa, presente e futura.

Data 09/04/2022

Firma per quietanza del collaboratore

